Shareholders Rights Directive II – Disclosure dei costi

Gennaio , 2022

Introduzione

L'art. 3 quinquies della *Shareholders Rights Directive II*[1] ("*SRD II*"), recepito nell'ordinamento italiano dall'art. 83-novies.1 del TUF, stabilisce che gli intermediari debbano comunicare al pubblico ogni onere applicabile ai servizi prestati ai sensi del Capo I bis di seguito descritti. Tali costi devono essere comunicati in maniera distinta per ciascun servizio.

I servizi prestati dalla Banca ai sensi del Capo I bis della Direttiva sono i seguenti:

- l'identificazione degli azionisti (art. 3 bis della *SRD II*)[2]
- la trasmissione delle informazioni (art. 3 ter della *SRD II*)[3]
- l'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater della *SRD II*)[4]

Per i servizi di:

Identificazione degli azionisti (art. 3 bis)

Non sono previsti costi.

Trasmissione delle informazioni (art. 3 ter)

I costi applicati sono riportati nella seguente tabella e nel Foglio Informativo relativo ai servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e nel relativo Documento di Sintesi:

Spese per produzione informativa agli azionisti della Convocazione di Assemblee Generali	€ 1,20
Spese per invio informativa agli azionisti della Convocazione di Assemblee Generali - in formato cartaceo - in formato elettronico	 € 0,70 Gratuito

[1] Direttiva (UE) 2017/828.

[2] In particolare, l'art. 3 bis della *SRD II* prevede che su richiesta della Società gli intermediari comunicano tempestivamente alla Società le informazioni sull'identità degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente.

[3] In particolare, l'art. 3 ter della SRD II prevede che gli intermediari debbano trasmettere agli azionisti, o ai terzi nominati dall'azionista le informazioni fornite dalla società emittente necessarie a consentire all'azionista l'esercizio dei diritti conferiti dalle sue azioni. Se le informazioni sono disponibili per gli azionisti sul sito internet della società emittente, l'intermediario deve trasmettere una comunicazione che indichi dove è possibile reperire tali informazioni sul sito internet.

[4] In particolare, l'art. 3 quater della *SRD II* prevede che *gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali mediante almeno uno dei seguenti elementi:*
a) l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo nominato dall'azionista possano esercitare essi stessi i diritti;
b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo

Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater della SRD II).

Non sono previsti costi.

Note

- I costi riportati nella presente informativa potrebbero subire modifiche nel corso del tempo.